Sentenza del 25/02/2020 n. 4985 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La difesa della S. srl articola due motivi di ricorso avverso la sentenza n. 24/14/11, del 14.12.2010 della CTR Lazio, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per la revocazione della sentenza n. 62.09.2008 della CTR del Lazio, che aveva accolto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza della CTP di Roma n. 33.31.2007, favorevole al ricorso della contribuente avendo ritenuta viziata la costituzione in giudizio dell'Ufficio e illegittimo l'accertamento basato su una sentenza favorevole alla società.

La controversia è conseguente alla alienazione di alcuni lotti di terreno edificabile, disposta con Delib. 16 dicembre 1989, n. 75, dal Comune di Mandela, mediante offerta al pubblico: i lotti in gara venivano aggiudicati alla società ricorrente ma, l'Agenzia delle Entrate di Tivoli, nonostante il disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, che in materia di registro, predetermina la base imponibile nel prezzo dell'aggiudicazione, in deroga ai normali criteri di determinazione del valore ai fini impositivi, procedeva ad accertamento di congruità, notificando ad entrambi i contraenti l'accertamento n. (OMISSIS), di maggior valore del prezzo. Entrambi i contraenti ricorrevano, autonomamente, avverso il medesimo avviso di accertamento, con esito dei relativi procedimenti, non riuniti, affatto diverso: pur avendo entrambi invocato l'agevolazione predetta il ricorso della società veniva respinto ritenendo non provata la sussistenza dei presupposti, quello del Comune, in epoca successiva, veniva accolto. La società non appellava la decisione che diveniva definitiva: l'Ufficio non appellava la decisione che lo aveva visto soccombente nei confronti del Comune ed anche tale decisione diventava definitiva.

Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, connessa per il n. 4, alla violazione e falsa applicazione delle norme di diritto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 49, 50 e 53 in relazione all'art. 20, comma 1 e 2, all'art. 16, comma 2 e 3, stessa legge, e art. 145 c.p.c. nella versione ante riforma 2005 non applicabile ai giudizi pendenti, con inesistenza della notificazione del ricorso in appello nonchè in relazione alla L. n. 890 del 1982, art. 8, sulle notificazioni a mezzo posta; per il n. 5, per nullità o inesistenza della notificazione del gravame sulla decisione impugnata per effetto ex art. 160 c.p.c. per inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, ex art. 159 c.p.c. per la estensione della nullità e/o inesistenza all'intero procedimento, ex art. 161 c.p.c. alla decisione e per il n. 6, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonche per violazione dell'art. 2700 c.c.. Si duole,in particolare, la ricorrente della omessa motivazione della sentenza in ordine alla eccezione di inesistenza della notifica dell'appello dell'Ufficio,

avverso la sentenza della CPT Roma n. 33/31/2007, che aveva accolto il ricorso della società contro l'avviso di liquidazione della maggiore imposta INVIM e delle sanzioni, conseguita al passaggio in giudicato della decisione della CTP di Roma Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 3 in relazione all'art. 395 c.p.c., n. 1 ed all'art. 1306 c.c., comma 2. In particolare si duole del vizio di contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento dell'estensione del giudicato favorevole ai coobbligati solidali, avendo la CTR Lazio erroneamente ritenuto autonomo ed indipendente, rispetto a quello in cui è coinvolta la società S., il giudizio in seguito al quale era stata pronunciata la sentenza n. 185/35/99 che aveva dato ragione al Comune di Mandela, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di legge per l'agevolazione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 44, n. 1 in ordine alla compravendita immobiliare intercorsa tra la soc. S. Srl ed il predetto Comune.

L'Ufficio ha resistito con controricorso Il ricorso non può essere accolto perchè entrambi i motivi sono manifestamente infondati.

Il D.Lgs n. 546 del 1992, art. 64, vigente ratione temporis, disponeva che: " Le sentenze delle Commissioni Tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate è ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del c.p.c.." L'art. 395 c.p.c. dispone "Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;

4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare;

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata (324), purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato." Correttamente la CTR ha ritenuto che il caso prospettato dalla contribuente, con il primo motivo di ricorso, non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 395. La censura relativa alla pretesa illegittimità della notifica non è ascrivibile al n. 4 del citato articolo, essendo un motivo di diritto. I termini del preteso dolo della parte sono del tutto generici ed assertivi, oltre che smentiti in sentenza, con una motivazione coerente e basata su una circostanza non controversa, quale l'esistenza della

sentenza n. 185/35/1997,pronunciata nei confronti della S. srl, passata in giudicato prima della sentenza 185/35/99,di contenuto contrario.

Il secondo motivo è del pari inammissibile perchè anch'esso versato in diritto e, pertanto, non rientrante tra le ipotesi di revocazione. Solo per completezza può aggiungersi che la decisione 2 della CTR è corretta, alla luce del consolidato principio di questa Corte, secondo cui in tema di solidarietà tributaria, il principio che il coobbligato d'imposta può avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro obbligato, anche se non vi abbia partecipato, secondo la regola generale stabilita dall'art. 1306 c.c., opera sempre che non si sia già formato un diverso giudicato. Pertanto, nel caso in cui il coobbligato non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio e questo si sia concluso in modo a lui sfavorevole, con una decisione passata in giudicato (per non essere stata impugnata dall'interessato), il medesimo coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido (n. 11400 del 1996; n. 1615 del 1996; n. 7053 del 1991).

Il ricorso deve essere, per i motivi che precedono, rigettato con conseguente condanna, attesa la soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che livida in Euro 12.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, pubblica udienza, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza